

SCRITTURA PRIVATA

tra

la **SAIE S.r.l.**, con sede in Casciago (VA) in via Manzoni 57 (C.F. e P.I. 00511040123), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante p.t., Dott. Mario Ballerini, assistita dall'Avv. Marco Napoli, da una parte, di seguito denominata anche "Concessionaria/Società";

e

il **COMUNE DI SCICLI** (P.IVA e C.F. 00080070881), con sede legale a Scicli (RG) in Via Francesco Mormino Penna n. 2, rappresentato in questo atto dal Geom. Sebastiano Vasile, Titolare di E.Q. Responsabile del Settore VII, autorizzato a sottoscrivere il presente atto giusta Deliberazione di G.C. n. ____ del _____, dall'altra parte, di seguito denominato anche "Amministrazione Comunale/Comune/Ente".

PREMESSO CHE

1) Con contratto di appalto del 20/10/1999 (Rep. n. 31727: "**il Contratto**") il Comune di Scicli – all'esito di una procedura ad evidenza pubblica indetta con lettera d'invito del 7 maggio 1999 (la "**Lettera d'Invito**") - affidava alla SAIE S.r.l. il servizio di illuminazione votiva del cimitero comunale, ai sensi dell'art. 42-ter della L.R. n. 21/1985, con "*la percentuale unica dell'1%*"

intesa come percentuale in ribasso, per le voci di cui ai punti di cui ai punti a), b), c), d), e):

- a) *canone mensile su ogni lampada L. 3000 (Euro 1,55+IVA);*
- b) *tariffa giornaliera occasionale per ogni lampada L. 1000 (Euro 0,52);*
- c) *tariffa di allacciamento "una tantum" e a fondo perduto L. 30.000 (Euro 15,49) +IVA;*
- d) *penale di ritardato pagamento L. 4.000 (Euro 2,07) + IVA,*

intesa come percentuale in aumento, per le voci di cui ai punti f), g):

- f) *L. 300 (Euro 0,15) pari al 10% di L. 3000 (Euro 1,55 di cui al punto a) da versare al Comune di Scicli per il canone mensile di ogni lampada;*
- g) *L. 100 (Euro 0,05) pari al 10% di L. 1.000 (Euro 0,52 di cui al punto b) da versare al Comune di Scicli per ogni canone giornaliero di ogni lampada"*

2) La Concessionaria SAIE S.r.l. si obbligava ad assumere il servizio alle condizioni del Capitolato di Concessione (“**il Capitolato**”) e del progetto presentato dalla stessa Società, facente parte integrante e sostanziale del contratto di appalto.

3) Nel Capitolato, tra le altre disposizioni, è previsto che:

- la concessione ha durata di anni 30 (trenta);
- la concessione si intende *ipso iure* a favore della Società concessionaria per gli eventuali futuri ampliamenti del cimitero;
- l’impianto dovrà essere realizzato, a spese della Concessionaria, secondo relazione tecnica, la descrizione generale della esecuzione degli impianti e le tavole formanti il progetto;
- la Concessionaria eseguirà gratuitamente l’impianto di illuminazione votiva permanente della cappella centrale del Cimitero. Parimenti eseguirà gratuitamente gli impianti dei Caduti in Guerra esistenti nel Cimitero o di altre personalità benemerite che saranno indicate dall’Amministrazione Comunale, dotandole di lampada votiva senza pagamento di spese di impianto e di nessun canone;
- il prezzo di allacciamento e il canone di abbonamento riscossi dall’utenza si intendono annualmente e automaticamente rivalutati della percentuale calcolata in base agli indici ISTAT e alle Tariffe ENEL, prendendo per base di partenza la data della delibera di affidamento della concessione;
- la Concessionaria, per tutta la durata della concessione, verserà al Comune, alla fine di ogni anno, un corrispettivo pari al 10% (dieci per cento) sulle quote di abbonamento incassate. Una previsione, quest’ultima diversa (per contenuto dispositivo) da quella contenuta nel Contratto e dalla Lettera d’Invito.

4) Dall’inizio della concessione fino ad oggi, la SAIE S.r.l. ha corrisposto annualmente al Comune di Scicli la quota pari all’11% del costo dei servizi offerti all’utenza, calcolata sulla base dei prezzi applicati all’inizio della concessione (anno 1999); e ciò nella misura fissa di € 0,1515 per il canone mensile ed € 0,0505 per quello giornaliero e senza quindi tener conto

dell'aumento delle tariffe *medio tempore* intervenuto negli anni per effetto della rivalutazione ISTAT

5) Con nota del 16/05/2023 indirizzata alla SAIE S.r.l., il Comune di Scicli lamentava:

- il mancato adeguamento negli anni del corrispettivo della concessione, da calcolarsi sulle quote di abbonamento effettivamente incassate;
- la mancata predisposizione e consegna del progetto dell'impianto elettrico della nuova area cimiteriale;
- la mancata realizzazione dell'impianto di illuminazione votiva della cappella centrale, dei monumenti ai Caduti e delle personalità benemerite presenti all'interno del cimitero,

e, pertanto, chiedeva:

- l'adeguamento del corrispettivo di concessione nella misura dell'11% delle somme di abbonamento effettivamente incassate dalla Concessionaria, oltre al pagamento degli arretrati degli ultimi 5 anni quantificati in € 20.000,00 (ventimila/00);
- l'interruzione dei lavori di ampliamento dell'impianto di illuminazione nella nuova area cimiteriale, fino alla presentazione della relativa documentazione progettuale;
- la tempestiva realizzazione a titolo gratuito dell'impianto di illuminazione votiva della cappella centrale, dei monumenti ai Caduti e delle personalità benemerite presenti all'interno del cimitero.

6) La SAIE S.r.l., dal canto suo, con note del 18/05/2023 e del 3 luglio 2023 contestava le richieste del Comune, evidenziando che:

- il corrispettivo di concessione, secondo quanto statuito dal Contratto, dalla Lettera d'Invito e dall'offerta economica della stessa SAIE, veniva stabilito nella misura fissa di € 0,1515 per il canone mensile e € 0,0505 per quello giornaliero, e non invece nella percentuale dell'11% dei canoni effettivamente riscossi;
- non è necessaria la preventiva presentazione del progetto dell'impianto elettrico da realizzare nelle nuove aree di ampliamento

del cimitero, dovendosi dare applicazione all'articolo 7 del DM 37/2008 ;

- la Concessionaria non ha realizzato l'impianto di illuminazione votiva della cappella centrale, dei monumenti ai Caduti e delle personalità benemerite presenti all'interno del cimitero perché, da parte dell'Amministrazione Comunale, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 8 del Capitolato di Concessione, non ha mai ricevuto indicazioni al riguardo

e, pertanto, chiedeva:

- di mantenere quale corrispettivo della concessione la quota fissa di € 0,1515 per il canone mensile e € 0,0505 per quello giornaliero e, quindi, di non corrispondere alcunché a titolo di arretrati;
- di proseguire i lavori di realizzazione dell'impianto di illuminazione votiva della nuova area del cimitero e di ricevere dall'Amministrazione Comunale i progetti degli ampliamenti cimiteriali già realizzati e da realizzare;
- ricevere indicazioni dall'Amministrazione Comunale sui monumenti da illuminare, dichiarandosi pronta a realizzare l'impianto gratuitamente senza pagamento di alcun canone.

7) All'esito di ulteriori interlocuzioni ed approfondimenti, la SAIE S.r.l. ed il Comune di Scicli, al fine di evitare l'insorgenza di lunghi e defatiganti contenziosi, per mere finalità transattive, hanno concordato di definire la questione alle seguenti

CONDIZIONI

1) Le parti danno atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata.

2) La SAIE S.r.l. a mero titolo transattivo e, quindi, senza riconoscimento alcuno, a qualsivoglia titolo, delle pretese formulate nei suoi confronti, corrisponderà al Comune di Scicli, che accetta a titolo di arretrati del corrispettivo di concessione, la complessiva ed onnicomprensiva somma di € **15.000,00(quindicimila/00)**, da pagarsi in n. 3 rate mensili di Euro 5.000,00

irrevocabilmente, nei reciproci confronti, a tutte le richieste, pretese, domande e/o azioni connesse o comunque dipendenti dalla stipula e dall'esecuzione fino alla data odierna del Contratto, come ad ogni altra richiesta, pretesa, domanda e/o azione proposte e/o potenzialmente proponibili nei reciproci confronti in relazione ai fatti ed ai rapporti relativi alla stipula e all'esecuzione fino alla data odierna del medesimo Contratto e di non avere, pertanto, più nulla a che pretendere nei reciproci confronti in virtù di tali fatti e rapporti, nonché per qualsiasi altro titolo, ragione e/o causa

8) La presente scrittura privata non comporta estensione della durata della concessione, né rinnovo tacito della concessione, né diritto di priorità per il rinnovo della concessione.

9) In caso di inadempimento totale o parziale degli impegni assunti con la presente scrittura privata, ciascuna delle parti avrà il diritto di considerare il presente accordo come mai intervenuto e potrà rivendicare integralmente tutti i propri diritti originari, siccome derivanti dal contratto di appalto e dalla normativa vigente, senza necessità di preavviso o messa in mora.

10) La presente scrittura privata ha valore di accordo integrativo al contratto di appalto originario e non comporta alcuna modifica e/o novazione delle condizioni originarie contrattualmente previste.

11) Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, nel qual caso il relativo costo sarà integralmente addebitato alla parte che ne richiederà la registrazione.

12) Le spese legali sostenute dalle parti con riferimento alla vicenda oggetto della presente scrittura privata sono integralmente compensate tra le parti.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE.

Casciago - Scicli, li ??? settembre 2025

per il COMUNE DI
SCICLI

per SAIE S.r.l.
(il Presidente del Consiglio di
Amministrazione)

Per assistenza *Avv. Marco Napoli*